



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E. Fermi"
Via E. Fermi 11 - 61037 MONDOLFO (PU)
Tel e Fax 0721957223 - cod.fisc. 90020720414
e-mail uffici: psic@scuola.it; istituzioni.it
SITO WEB: www.istitutocomprensivofermi.edu.it

PROTOCOLLO DI INTESA

previsto dall'art. 3, comma 2, dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero.

Il giorno 28 del mese di gennaio 2021, alle ore 12,00 tra:

il dirigente scolastico pro tempore dell'istituto comprensivo "E.Fermi" di Mondolfo Anna Maria Landini

e le seguenti Organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca:

FLC CGIL	rappresentata da TUSCIA SONZINI
CISL FSUR	rappresentata da SERENA PAGLIAI
UIL SCUOLA RUA	rappresentata da CATIA CUCCHIARINI
SNALS CONFISAL	rappresentata da //
GILDA UNAMS	rappresentata da //
ANIEF	rappresentata da //

Tenuto conto che in data 12 gennaio 2021 nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - nr. 8 è stata pubblicata la delibera 17 dicembre 2020 della Commissione di Garanzia con la quale si recepisce l'Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFISAL e ANIEF in data 2 dicembre 2020;

Considerato che tale Accordo nazionale sostituisce l'Accordo collettivo nazionale del 3 marzo 1999;

Considerato che, ai sensi dell'art.3, comma 2 dell'Accordo nazionale del 2 dicembre 2020, presso ogni istituzione scolastica ed educativa il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del D.lgs. n.165/2001, individuano in un apposito protocollo di intesa il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi;

Tenuto conto che presso l'istituzione scolastica E.Fermi di Mondolfo risultano funzionanti:

- n. 6 plessi di scuola dell'infanzia
- n. 3 plessi di scuola primaria
- n. 3 plessi di scuola secondaria di primo grado

SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Contingenti di personale necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui all'art.2 dell'Accordo Nazionale 2 dicembre 2020:
 - a. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali (tutti i docenti del consiglio di classe interessato), degli esami finali nonché degli esami di idoneità
 - o nr. 1 assistenti amministrativi
 - o nr. 0 assistenti tecnici in rapporto alle specifiche aree di competenza
 - o nr. 1 collaboratore scolastico per l'uso dei locali interessati della sede centrale, per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale

b. vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio:

- o nr. 1 collaboratore scolastico per ogni refettorio

c. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti:

- o Direttore dei servizi generali ed amministrativi
e/o
- o nr. 1 assistente amministrativo

2. Criteri di individuazione dei soggetti atti a garantire le prestazioni indispensabili

Nell'individuazione dei lavoratori interessati a garantire le prestazioni indispensabili si adottano i seguenti criteri di individuazione:

- volontarietà
- rotazione secondo l'ordine alfabetico a partire dalla lettera A

3. Operazioni di scrutini e esami finali

In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nell'Istituzione scolastica coincidenti con le operazioni di scrutinio sono così disciplinate:

- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico
- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione

4. Applicazione del protocollo di intesa

Il Dirigente scolastico, sulla base del protocollo di intesa, emana il conseguente regolamento nel pieno rispetto dei criteri generali indicati ai precedenti punti 1 e 2.

Data, 28.01.2021

Per la parte pubblica:

Il Dirigente Scolastico
Anna Maria Landini

.....
Landini

Per le Organizzazioni Sindacali:

FLC CGIL Tuscia Sonzini

CISL FSUR Serena Pagliai

UIL SCUOLA RUA Catia Cucchiarini

SNALS CONFASAL //

GILDA UNAMS //

ANIEF //

Luca Sonzini
.....
Serena Pagliai
..... (delegato alla firma Alessandra M. Danista)
Catia Cucchiarini
.....
.....
.....
.....